



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 66 del 08/04/2026

OGGETTO: Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce avverso avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omesso o parziale versamento IMU 2021. Autorizzazione alla costituzione e resistenza in giudizio

L'anno 2026 il giorno 8 del mese di aprile alle ore 13:15 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti:

Assessori	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Sì	
Salvatore Fai	Sì	
Maurizio Spagnolo	Sì	
Giovanni Rollo	Sì	
Fabrizio Stefanizzi	Sì	
Daniela Patera	Sì	

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0.

Assume le presidenza il Signor Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO in qualità di IL SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 03/04/2026 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Avv. Anna Maria MARASCO
- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 07/04/2026, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Soggetta a comunicazione S

Soggetta a ratifica ____

PREMESSO CHE è stato notificato all'Ente, con istanza di trattazione in pubblica udienza innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, ricorso avverso avvisi di accertamento esecutivo d'ufficio per omesso o parziale versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all'anno 2021 acquisito al prot. n. 4254 del 09/03/2026, proposto dalla sig.ra **Chiriatti Emanuela** rappresentata e difesa in forza dell'allegata procura speciale alle liti dal dott. Francesco De Simone, dottore commercialista, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 21L-1168 del 30/12/2025, notificato in data 13/01/2026, per un importo complessivo di € 419,00;

CONSIDERATO CHE per analoga fattispecie e medesima ricorrente, è pendente distinto presso la Corte di Giustizia Tributaria di Lecce relativo per provvedimento di accertamento IMU 2020 per il quale questo Ente è costituito in esecuzione della delibera di G.C. n. 221/2025;

CONSIDERATO CHE:

- in materia tributaria vige il principio di autonomia dei singoli periodi di imposta;
- l'Ufficio Tributi, a seguito di analisi istruttoria della documentazione agli atti, verifica delle posizioni contributive e valutazione delle motivazioni dedotte dalla ricorrente, ha accertato la legittimità formale e sostanziale della pretesa impositiva avanzata dal Comune; sussistono argomentazione difensive che potranno farsi valere nel giudizio;
- emergerebbe invero l'infondatezza delle tesi e/o l'insussistenza delle motivazioni prodotte dalle controparti, come esposte nell'atto introduttivo sopra richiamato, poiché il provvedimento di accertamento risulta emesso dagli uffici comunali nel rispetto dell'iter procedimentale, nel rispetto delle norme vigenti applicando tariffe, aliquote e regolamenti vigenti negli anni d'imposta oggetto di accertamento come potrà essere illustrato nelle sedi di rito; non risultano vizi nei presupposti impositivi né irregolarità procedurali da parte degli uffici comunali;
- la mancata costituzione in giudizio dell'Ente resistente oltre a limitare il diritto alla difesa dello stesso potrebbe essere interpretata come acquiescenza e determinerebbe preclusioni processuali con elevato rischio di soccombenza;
- la costituzione in giudizio, invero, appare necessaria anche in relazione alla possibile formazione di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli ed al fine di garantire uniformità dell'azione amministrativa;
- nonostante il valore della controversia, sussiste interesse pubblico concreto ed attuale dell'ente alla difesa, anche in considerazione di possibili effetti su analoghe posizioni tributarie ed alla più generale esigenza di garantire coerenza e uniformità nella linea difensiva dell'Ente nei giudizi di medesima questione tributaria

Preso atto, pertanto, della necessità di costituirsi in giudizio per sostenere la correttezza dell'operato dell'Amministrazione e tutelare le ragioni del Comune, nonché per evitare possibili effetti pregiudizievoli in tema di entrate pubbliche in ragione della riduzione del credito tributario;

Ritenuto:

- dover procedere alla nomina di un legale che vi provveda, demandando alla Responsabile del Settore affari legali gli adempimenti connessi e correlati;
- di assegnare la somma pari ad € 470,00 per il compenso professionale, comprensiva di Iva, cap e accessori e R.A. - tenuto conto anche della disciplina dell'equo compenso di cui alla legge 49/2023 cui la PA, tra gli altri, deve attenersi in relazione alle prestazioni rese dai professionisti,

seppur con la giusta attenzione al contenimento della spesa pubblica - dando atto che la spesa trova imputazione sul Cap.252 del bilancio del corrente esercizio;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del disposto di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI COSTITUIRE** il Comune di Veglie in qualità di resistente ed in persona del Sindaco nel giudizio incardinato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce di cui al ricorso meglio dettagliato in premessa;
3. **DI ASSEGNARE** la somma complessiva di € 470,00 per spese, competenze ed accessori fiscali e R.A. del giudizio, dando atto che la spesa trova imputazione sul Cap.252 del bilancio del corrente esercizio;
- 4.**DI DEMANDARE** al competente Responsabile del Settore Affari Legali e Servizi Demografici gli adempimenti conseguenti e necessari ai fini della nomina del legale dell'Amministrazione Comunale;
- 5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267 del 2000 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì 13/04/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 605 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 13/04/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 13/04/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.